

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 2018, n. 4

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

INDICE

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003)

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) è sostituito dal seguente:

"6 bis. Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003

1. L'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Programmi di comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento.

2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di donne candidate le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)."

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003

1. Nella lettera j) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: "e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi" sono soppresse.

2. La lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:

"j bis) verifica che le candidature siano elencate rispettando il criterio di alternanza tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi;"

3. Dopo la lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:

"j ter) verifica che le liste rispettino il criterio di parità tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo. A seguito di tali operazioni ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;"

Art. 4

Modificazione dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: "; rimangono valide le prime tre" sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi